

Incompatibilità tra le funzioni di esperto del Tribunale di sorveglianza e di consulente tecnico nel medesimo distretto giudiziario.

(Risposta a quesito del 22 febbraio 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 febbraio 2017, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota pervenuta in data 7 dicembre 2016 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di ... con la quale si richiedono chiarimenti in merito alla incompatibilità degli esperti iscritti negli albi dei consulenti tecnici, chiarendo in particolare se, in base a quanto previsto dall'art. 4 della circolare P-19453/2015, devono astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza solo in materia penale o anche in materia civile;

- vista la circolare consiliare prot. CSM P-19453/2015 del 26 ottobre 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2017-2019, ed in particolare l'articolo 7, punto 3, che in relazione alle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di esperto prevede che: *“Salvo quanto previsto al comma 7, non sussistono per gli esperti le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate diverse da quelle sopra indicate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di parzialità.*

L'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, l'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente del Tribunale di sorveglianza gli incarichi di consulente tecnico svolti (di ufficio o di parte in altri distretti) al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.”;

- ritenuto che il divieto posto dalla circolare vada inteso in senso assoluto per l'evidente ragione di garantire l'imparzialità anche apparente del magistrato onorario nell'esercizio della funzione svolta;
delibera

di rispondere che il divieto posto dalla circolare vada inteso in senso assoluto per l'evidente ragione di garantire l'imparzialità anche apparente del magistrato onorario nell'esercizio della funzione svolta e pertanto non è possibile svolgere funzioni di esperto del Tribunale di sorveglianza e di consulente tecnico nel medesimo distretto giudiziario per evitare inopportuna commistione di ruoli idonei a produrre ripercussioni sui requisiti di indipendenza ed imparzialità che anche sul piano dell'apparenza devono persistere in capo al magistrato onorario."